



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati*:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Antonella VALERIANI	Consigliere relatore
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendaria

* riuniti mediante collegamento telematico

nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie, approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021 e 5/SEZAUT/2022/QMIG, che hanno precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali;

VISTA la legge della Regione Umbria 16 dicembre 2008, n. 20, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la richiesta di parere del Comune di Attigliano, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali dell'Umbria ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 8 giugno 2003, n. 131 e acquisita, tramite l'applicativo della Centrale Pareri, al prot. n. 2376 del 5 settembre 2025;

VISTA l'Ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITA la relatrice, Consigliere Antonella Valeriani;

PREMESSO IN FATTO

Il Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria, in data 5 settembre 2025 (prot. Cdc n. 2376 in pari data), ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo per l'Umbria la richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Attigliano, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in merito all'applicazione dell'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 41.

Il Comune di Attigliano, nel premettere di avere *“un indice positivo di ritardo dei tempi di pagamento, come risultante dalla Piattaforma Crediti Commerciali (PCC), pari a 2,6 giorni”*, e di trovarsi, pertanto, *“ad affrontare una questione interpretativa relativa all'estensione del [...] obbligo [di cui all'art. 4-bis del decreto-legge n. 13/2023 cit.] e della successiva sanzione (consistente nella decurtazione del 30 per cento dell'indennità di risultato) ai funzionari con elevata qualificazione”*, formula una richiesta di parere articolata nei seguenti due quesiti:

1. *“È applicabile l’obbligo del rispetto dei tempi di pagamento e la relativa valutazione, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato in misura non inferiore al 30 per cento, di cui all’art. 4 bis comma 2 del D.L. n. 13/2023, ai funzionari con elevata qualificazione, negli enti privi di dirigenti, in qualità di responsabili della spesa?”.*

2. *“Nel caso di risposta affermativa al primo quesito: nell’ipotesi di ritardo positivo dei tempi di pagamento delle fatture dei debiti commerciali, attestato dal Revisore dei conti, è possibile evitare la decurtazione della retribuzione di risultato, se la Giunta valuti delle carenze organizzative non direttamente imputabili ai funzionari responsabili di settore?”.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il corretto esplicarsi della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è subordinato all’esame, in via preliminare, delle condizioni di ammissibilità della richiesta, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, così come interpretato e integrato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Secondo il consolidato orientamento, occorre infatti valutare, l’ammissibilità dei quesiti, sia con riferimento alla legittimazione dell’Amministrazione richiedente e dell’organo che la rappresenta (profilo soggettivo), sia con riferimento all’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, così come nel tempo perimetrata dalle Sezioni Riunite e dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, che hanno anche fissato gli ulteriori criteri di seguito richiamati (profilo oggettivo).

Quanto alla verifica del profilo soggettivo, l’art. 7, comma 8, della legge n. 131 cit. attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane, la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con documento approvato nell’adunanza del 27 aprile 2004, nel fissare principi e modalità di esercizio dell’attività consultiva, ha stabilito di limitare l’ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli Enti (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali).

Nel caso di specie, risulta integrato il presupposto soggettivo, sia con riguardo all’ente richiedente, sia con riguardo all’organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, infatti, dal Comune, ente espressamente indicato dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della

rappresentanza istituzionale dell'ente stesso. La richiesta di parere, inoltre, è pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, organo previsto dall'art. 123 della Costituzione, attraverso la trasmissione sulla piattaforma telematica dedicata, denominata "Centrale pareri".

Appare evidente anche l'interesse dell'ente alla soluzione del quesito proposto, conformemente alle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 4/2014/QMIG e n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, secondo cui *"il criterio orientativo, che l'Ente territoriale chiede di esprimere alla Sezione regionale di controllo attivando l'esercizio della funzione consultiva, [deve essere] comunque giustificato dall'esercizio di attribuzioni intestate all'ente stesso, ancorché destinato ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente."*

Oltre ai presupposti soggettivi della richiesta di parere, con la citata deliberazione del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha individuato anche limiti in senso oggettivo per l'esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia, delineando la nozione di contabilità pubblica e l'ambito della funzione. Successive deliberazioni della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Riunite in sede di controllo hanno in parte integrato dette indicazioni, ai fini dell'applicazione del citato art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003.

In particolare, con la deliberazione n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite è stato confermato l'orientamento della Sezione delle Autonomie (delib. n. 5/2006) in merito alla necessità che la *"nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi, che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli"*.

Successivamente, la deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG ha ribadito che, sebbene la materia della contabilità pubblica costituisca una categoria concettuale ampia e di difficile delimitazione, l'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003 *"non ha conferito una funzione di consulenza di portata generale"*, una richiesta di parere è ammissibile quando tratta di *"questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali"*, essendo *"riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio"*; sono estranee all'ambito della funzione consultiva in esame le situazioni in cui difettano *"quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del"*

legislatore"; la funzione consultiva deve essere resa evitando che la stessa *"di fatto, si traduca in un'intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali"*.

Ai fini dell'ammissibilità oggettiva della richiesta, deve essere, inoltre, verificato il rispetto di ulteriori criteri, individuati dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 5/SEZAUT/2006, deliberazione 19 febbraio 2014, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, e, successivamente, id., deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG), che possono essere sintetizzati nei seguenti termini.

La domanda di parere, originata da un'esigenza dell'Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, non può concernere l'adozione di specifici atti di gestione né inerire ad attività già espletate, ma deve avere ad oggetto questioni di carattere generale, al fine di ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che l'Amministrazione potrà applicare alle circostanze specifiche. In caso contrario, l'attività consultiva della Corte si risolverebbe, di fatto, in una sorta di co-amministrazione ovvero, in presenza di attività gestionale già compiuta, di una sorta di approvazione.

L'attività consultiva intestata alla magistratura contabile, inoltre, incontra un ulteriore limite di esplicazione, rappresentato dal divieto di interferenza con le funzioni giurisdizionali attribuite ad altri plessi magistratuali.

La Sezione delle Autonomie ha, infatti, affermato che la Corte dei conti, nell'ambito dell'attività consultiva, non deve inserirsi in vertenze di carattere giudiziario in atto *"o in via di instaurazione"* (deliberazione n. 5/2006 citata), come può emergere, ad esempio, da un conflitto prodromico a un contenzioso. La medesima Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 24/AUT/2019) si è pronunciata nel senso che *"la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria)"*. La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, *"non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari"*, anche perché, adottando una soluzione più aperta, *"detta funzione si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di preconstituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità"* (cfr., deliberazione Sezione delle Autonomie n.

11/AUT/2020), anche alla luce dell'art. 69, comma 2 del Codice di giustizia contabile, approvato con D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Alla luce dei descritti orientamenti della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Riunite in sede di controllo, debbono svolgersi distinte considerazioni in merito al rispetto dei presupposti oggettivi di ammissibilità con riferimento ai due quesiti posti dal Comune di Attigliano nella richiesta di parere.

Il primo quesito, vertendo sull'interpretazione del disposto di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 13/2023, è da ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo: esso ha infatti riguardo a questioni ermeneutiche formulabili in termini di carattere generale ed astratto; la riconducibilità alla materia della contabilità pubblica, come delineata dall'organo di nomofilachia, è data dal riferimento alla disciplina della gestione della spesa di cui al richiamato articolo 4-bis, che introduce, per l'appunto, nell'ordinamento misure per *"l'efficientamento dei [...] processi di spesa"*, per mezzo della riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.

Né si ravvisano, con riguardo al primo quesito, elementi ostativi all'ausilio consultivo da parte di questa Sezione, posto che, dagli atti in possesso della Sezione stessa, non risultano interferenze con la giurisdizione di questa o altra Magistratura ed il parere è volto a fornire all'ente una disamina della questione in termini generali, come meglio specificato nel prosieguo, senza, dunque, prendere in considerazione alcun elemento che possa essere ricondotto ad un caso concreto.

Diversamente deve rilevarsi con riguardo al secondo quesito posto dal Comune nella richiesta di parere.

Con esso, l'Ente chiede infatti a questa Sezione se, in caso di ritardo dei tempi di pagamento delle fatture dei debiti commerciali, verificato dal Revisore dei conti, sia possibile evitare la decurtazione della retribuzione di risultato, in presenza di carenze organizzative attestate dalla Giunta e non direttamente imputabili ai funzionari responsabili di settore.

La questione posta non è conforme alle già menzionate indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni riunite in sede di controllo: il secondo quesito richiede infatti di entrare nel merito della gestione amministrativa dell'ente e segnatamente nel processo di valutazione dei risultati conseguiti dai funzionari responsabili di settore, a fronte degli obiettivi assegnati loro dall'Amministrazione ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato.

Il quesito non presenta i necessari caratteri di generalità ed astrattezza; piuttosto verte su una fattispecie concreta che investe la gestione amministrativa e la responsabilità dell'ente. Pertanto, una pronuncia di questo Collegio comporterebbe un'ingerenza nella concreta attività gestionale, non ammissibile alla luce dei delineati orientamenti della Corte.

Il quesito, pur evidenziando dubbi circa l'interpretazione di una norma giuridica, prospetta infatti la richiesta di concrete indicazioni operative inerenti all'operato della Giunta, al fine di evitare la decurtazione della retribuzione di risultato ai funzionari con elevata qualificazione, in presenza di un ritardo dei tempi di pagamento delle fatture dei debiti commerciali.

Sostanzando, in concreto, una sovrapposizione tra le funzioni legislativamente conferite a questa Sezione e la sfera di discrezionalità in capo al Comune, la richiesta di parere deve ritenersi *in parte qua* inammissibile sotto il profilo oggettivo.

In considerazione di tutto quanto sopra riportato, il presente parere è reso con riguardo alla sola questione posta dall'Ente con il primo quesito, la cui ammissibilità sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo consente a questa Sezione di accedere all'analisi del merito; ciò, senza pronunciarsi con riguardo all'opportunità e alla convenienza dell'atto di gestione alla base della richiesta dell'Ente, ma limitandosi al solo profilo dell'individuazione, in linea generale, dei limiti all'applicabilità della normativa di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 13 del 2023. È, pertanto, da escludersi qualsiasi commistione con le scelte gestionali di esclusiva competenza e responsabilità degli organi del Comune di Attigliano.

Il quesito in parola riguarda, come detto, l'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, che di seguito, per semplicità, si riporta:

“1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati,

ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all' indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale."

Giova premettere che, sull'attuazione della normativa *de qua*, è intervenuto più volte il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, che ha emanato diverse circolari, al fine di fornire indicazioni operative e chiarimenti alle amministrazioni pubbliche interessate (cfr. circolari del 3 gennaio 2024 n. 1; 5 aprile 2024 n. 15; 9 aprile 2024 n. 17; 15 maggio 2024 n. 25; 8 novembre 2024 n. 36). La RGS ha, fra gli altri, fornito chiarimenti sulla base di calcolo delle modalità di rappresentazione degli indicatori per la determinazione del rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali (circolari nn. 1, 17 e 25 cit.) e dei pagamenti di natura non commerciale (nn. 15 e 36 cit.). Ha chiarito che *"la verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dall'organo di revisione, mentre è demandato agli organismi/nuclei di valutazione il controllo sulla retribuzione di risultato la cui erogazione deve essere subordinata al rispetto dei tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione."* (circolare n. 17 cit.). Ha, inoltre, ribadito *"ad ogni buon conto, che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma due dell'articolo quattro-bis, non sarà possibile procedere al pagamento della parte di retribuzione di risultato ex lege in misura non inferiore al 30% correlata alla realizzazione degli stessi."* (circolare n. 1 cit., controfirmata dal Capo Dipartimento della Funzione Pubblica - (Prot. 2449 del 30/01/2024-U).

Premesso quanto sopra in termini generali, lo specifico quesito sollevato dal Comune di Attigliano ha riguardo all'applicabilità dell'*"obbligo del rispetto dei tempi di pagamento e la relativa valutazione, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato in misura non inferiore al 30 per*

cento, di cui all'art. 4 bis comma 2 del D.L. n. 13/2023, ai funzionari con elevata qualificazione, negli enti privi di dirigenti, in qualità di responsabili della spesa”.

Al fine di corrispondere al quesito, giova richiamare innanzitutto quanto enunciato dallo stesso dettato legislativo all'art. 4-bis, comma 1 e ricordato dal Dipartimento per la funzione pubblica e dalla Ragioneria generale dello Stato, nella richiamata circolare MEF-RGS n. 1 del 2014: l'art. 4-bis del decreto-legge n. 13 cit., all'uopo rubricato *“Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”*, si inserisce tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea (cfr. Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie). Nello specifico, il comma 2 della disposizione prescrive alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, – con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale (come stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 4-bis) – nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, di provvedere ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, integrando i rispettivi contratti individuali.

Posto che i Comuni sono fra i soggetti destinatari di tale prescrizione, la questione verte sull'applicabilità, negli enti privi di dirigenti, dell'“obbligo del rispetto dei tempi di pagamento e la relativa valutazione, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato non inferiore al 30 per cento” (di cui al citato comma 2, dell'art. 4-bis), ai “funzionari con elevata qualificazione, in qualità di responsabili della spesa”.

In mancanza di un'indicazione espressa del dettato legislativo (c.d. *vox iuris*), soccorrono, secondo i canoni interpretativi dettati dall'articolo 12 delle Preleggi, l'interpretazione sistematica, teleologica e storica (cfr., *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 6 dicembre 2021, n. 38596).

Nel caso di specie, la *ratio legis* risulta palese dallo stesso tenore letterale della norma in questione, laddove, al comma 1, ricorda – come già detto – l'esigenza di dare attuazione alla Riforma 1.11, Missione 1, componente 1, del PNRR, richiamando tutte le amministrazioni pubbliche (con la sola espressa esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale) alla riduzione dei tempi di pagamento e all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, obiettivo al quale sono tenuti a concorrere, per espresso disposto legislativo, anche gli enti locali. D'altronde, non coinvolgere nel raggiungimento del *target* i Comuni privi di personale

con qualifica dirigenziale varrebbe ad attenuare in misura significativa ed irragionevole la portata della disposizione di legge oggetto della presente richiesta di parere, almeno per il comparto Enti locali.

Tale orientamento trova conferma anche nell'interpretazione sistematica delle norme posto che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito, TUEL), all'articolo 109 (rubricato "Conferimento di funzioni dirigenziali"), chiaramente dispone, al comma 2, che: *"Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione."*

Tale disposizione prevede infatti che, in assenza di personale con qualifica dirigenziale, le relative funzioni dirigenziali possano essere attribuite, con provvedimento motivato del sindaco ed in deroga a ogni diversa disposizione, ai responsabili degli uffici o dei servizi, a prescindere dalla loro qualifica funzionale.

Poiché secondo l'art. 107 del TUEL¹ ai dirigenti spettano tutti i compiti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, tra i quali sono inclusi anche gli atti che comportano la responsabilità dei pagamenti delle fatture, può concludersi, stante il combinato disposto fra gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109 del TUEL, che l'obbligo sancito dall'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 13/2023 è applicabile anche agli enti locali privi di dirigente, avendo riguardo ai funzionari di elevata qualificazione, responsabili di spesa, ex art. 109, comma 2.

Il comma 2 del citato art. 4-bis cit. determina poi la percentuale minima che hanno *"gli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento"* riferita al totale degli obiettivi assegnati al dipendente. Nello specifico, l'assegnazione di tali obiettivi comporta la valutazione rilevante *"ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato"*, in misura che la stessa legge definisce non possa essere inferiore al 30 per cento nel caso di mancato raggiungimento degli specifici obiettivi annuali.

Pertanto, in risposta al primo quesito posto dal Comune di Attigliano, è necessario concludere

¹ Secondo l'art 107, comma 2 del TUEL: *"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108."*

che l'art. 4-bis, comma 2 del decreto-legge n. 13/2023 – secondo quanto previsto dalle richiamate norme del TUEL e reso palese dalla *ratio legis* della disposizione - è applicabile, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, ai funzionari di elevata qualificazione, responsabili della spesa.

Il secondo quesito posto dal comune di Attigliano, sulla valutazione della performance individuale relativa all'obiettivo annuale del rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2 del decreto-legge n. 13/2023, è oggettivamente inammissibile in quanto carente del carattere di generalità e astrattezza.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Umbria esprime il proprio parere sulle questioni riportate nella premessa in fatto della presente deliberazione nei seguenti termini.

L'art. 4-bis, comma 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 41 è applicabile, negli enti privi di personale dirigenziale, ai funzionari di elevata qualificazione, responsabili della spesa.

Dichiara oggettivamente inammissibile il secondo quesito.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Attigliano, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato il 23 ottobre 2025.

Il Magistrato estensore
Antonella Valeriani

Il Presidente
Antonello Colosimo

Depositato il 29 ottobre 2025
Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Antonella Castellani